

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – Anno 2015

QUALI SOGGETTI RIGUARDA

- proprietari di immobili;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di aree demaniali; il locatario finanziario di beni immobili.

QUALI IMMOBILI RIGUARDA

Fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

QUALI SONO LE ALIQUOTE

Aliquota del 9,10 per mille) applicabile a tutti gli immobili, diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale .

Aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale – **solo quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9** – e per la relativa pertinenza delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (una per categoria) Per abitazione principale si intende l'unica unità immobiliare dove il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro (rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione).

Abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE

Già dall'anno 2014 l'abitazione dei cittadini italiani residenti all'estero non è più assimilata all'abitazione principale ed è quindi oggetto d'imposizione IMU con l'aliquota del 9,10 per mille.

Dal 2015 i predetti soggetti , **se pensionati nei paesi di residenza estera**, godranno dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE

Fabbricati

La rendita catastale dell'immobile, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutata del 5%** e moltiplicata per:

- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10), delle categorie catastali C/2, C/6, C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1

Terreni agricoli

Dall'anno 2014, per effetto del D.L.n. 4 del 24/01/2015 i terreni agricoli sono oggetto d'imposizione IMU.

Base imponibile : Il reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, va rivalutato del 25% e moltiplicato per 135, ad esso si applica l'aliquota del 7,60 per mille

Non sono oggetto d'imposizione i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali.

QUOTA STATALE

E' prevista unicamente per gli immobili classificati nel gruppo catastale D, con aliquota del 9,10 per mille. Per tali categorie di immobili sarà pertanto versata l'imposta calcolata con l'aliquota del 7,60 per mille allo stato (codice tributo 3925) e l'imposta calcolata con l'aliquota dell'1,50 per mille al comune (codice tributo 3930).

QUANDO SI VERSA

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito in rate scadenti il **16 giugno 2015** e il **16 dicembre 2015**. La somma minima di versamento è pari ad Euro 6,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Tramite modello F24 (codice catastale del comune H981) presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando i seguenti codici tributo;

- 3912** abitazione principale e relative pertinenze cat A/1, A/8 e A/9 (destinatario il comune)
- 3914** terreni agricoli (destinatario il comune)
- 3916** aree fabbricabili (destinatario il comune)
- 3918** altri fabbricati (destinatario il comune)
- 3925** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (destinatario lo stato)
- 3930** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (destinatario il comune)

Stante il differimento al 30.07.2015 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il comune potrà deliberare aliquote diverse per l'anno 2015. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta risultante dall'applicazione delle aliquote sopra elencate e di quelle che eventualmente saranno deliberate per l'anno 2015, sarà oggetto di conguaglio in sede di versamento della seconda rata a saldo dell'imposta